



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA		
Titolo	Classe	Fascicolo
n. 456	del 27/02/2017	
	CC	RPA

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI STRUTTURE EXTRAUNIVERSITARIE AI FINI DEL TIROCINIO CURRICULARE DEL CORSO DI LAUREA MAGISTRALE A CICLO UNICO IN MEDICINA E CHIRURGIA E IN ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA.

### TRA

L'Università degli Studi di Palermo, con sede in Palermo, Piazza Marina n. 61, (C.F. 80023730825), in persona del Presidente della Scuola di Medicina e Chirurgia Prof. Francesco Vitale, nato a Palermo il 01/12/1957, qui di seguito denominata "Università",

### E

La Struttura Arnas Civico Di Cristina Benfratelli, con sede in Palermo, Piazza Nicola Leotta 4 (P. IVA/Codice Fiscale 05841770828), in persona del suo Direttore Generale Legale Rappresentante Dott. Giovanni Migliore, nato a Palermo il 23/02/1961, qui di seguito denominata "Struttura Ospitante", dall'altro;

### VISTO

- L'art. 27 del D.P.R. n. 382/80, ai sensi del quale è consentito alle Università stipulare convenzioni con enti pubblici e privati al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extrauniversitari per lo sviluppo di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale dei discenti;
- I decreti legislativi 30 dicembre 1992, n.502 e 7 dicembre 1993, n.517, recanti il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
- Il decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517 recante "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419";
- Il decreto legislativo 22 ottobre 2004, n.270 concernente "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509";
- Il Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007 n. 155, di "Determinazione delle classi di laurea magistrale e, tra queste, la classe di laurea in Medicina e Chirurgia e quella in Odontoiatria e protesi dentaria";
- Il Regolamento disciplinante l'attività di tirocinio curriculare degli studenti iscritti ai Corsi di Studio in Medicina e Chirurgia, ed Odontoiatria e Protesi dentaria, emanato con D.R. n.354 del 2017 e, in particolare, l'art.4, comma 3;
- L'Accordo tra l'Università degli Studi di Palermo e l'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo stipulato concernente il riconoscimento di crediti ECM a fronte dell'attività di tutorato svolta nell'ambito dei





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria;

### CONSIDERATO

- Che, per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria - attivi presso la Scuola di Medicina e Chirurgia - al fine di assicurare agli studenti una adeguata padronanza di metodi e contenuti generali, è fondamentale l'attività formativa pratica ed il tirocinio svolti con la supervisione e la guida di docenti e tutors con adeguate competenze professionali;
  - Che il sopracitato Decreto Ministeriale 16 marzo 2007, ha inteso promuovere iniziative volte a far acquisire allo studente/ tirocinante del corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria un approccio olistico ai problemi di salute, nonché una visione unitaria dello stato di salute e di malattia del singolo individuo anche nel contesto socio culturale;
  - Che la Scuola di Medicina e Chirurgia, ai fini dei summenzionati corsi di laurea, ha interesse ad avvalersi di competenze professionali, di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento delle precitate attività formative volte alla acquisizione di specifiche capacità professionali;
  - Che il Protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 8 gennaio 2015 , a cui si è dato attuazione con decreto dell'Assessore Regionale alla Salute del 29 gennaio 2015 - pubblicato sulla GURS del 27 febbraio 2015 , parte I, n. 9, - all'art. 2, individua le strutture pubbliche e private accreditate attraverso le quali si realizza la collaborazione tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università;
  - Che la Struttura Ospitante rientra tra le predette strutture;
  - Che il Senato Accademico dell'Università di Palermo nella seduta del 13/12/2016 ha approvato il testo della presente convenzione;
  - Che il Consiglio dell'Amministrazione dell'Università di Palermo nella seduta del 30/11/2016 ha approvato il testo della presente convenzione;
- Tutto ciò premesso, che forma un unico ed inscindibile contesto con il resto dell'atto,

### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

#### Art. 1

L'Università degli Studi di Palermo - Scuola di Medicina e Chirurgia - si avvale delle competenze professionali, strutture e dei servizi logistici della "Struttura Ospitante" ai fini dell'espletamento delle attività formative pratiche e di tirocinio degli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia o in Odontoiatria e Protesi dentaria.

Il Coordinatore dei Corsi di Laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria o un suo delegato per le attività di tirocinio, concorda annualmente con la Struttura Ospitante il numero – modificabile nel corso dell'anno d'intesa tra le parti per esigenze organizzative sopravvenute - degli studenti che verranno avviati alle attività formative pratiche e di tirocinio e le Unità Operative presso cui avranno sede le predette attività.

La Struttura Ospitante si impegna ad individuare un Referente responsabile delle attività di tirocinio di cui alla presente convenzione.







## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### Art. 2

Durante lo svolgimento delle attività di tirocinio, la Struttura Ospitante garantisce che gli studenti possano utilizzare – sotto la supervisione del Tutor - tutte le attrezzature medico-sanitarie e gli ausili didattici ivi esistenti.

L'attività di tirocinio non costituisce rapporto di lavoro ed è seguita dai Tutors individuati dalla Struttura Ospitante, sulla base di criteri improntati ai principi di trasparenza e di rotazione, tra i dipendenti in possesso della qualifica di dirigente medico di ruolo, d'intesa con il Consiglio del Corso di Studi.

La suddetta attività è verificata dal Coordinatore dei Corsi di Laurea Magistrale in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria, o da un suo delegato per le attività di tirocinio,

Il Tutor organizza l'attività formativa pratica e di tirocinio nell'ambito dell'organizzazione interna della Unità Operativa ove viene svolta l'attività.

Ciascuno studente/tirocinante segue un progetto formativo/scheda di trasparenza nel quale deve essere specificato il nominativo dello stesso e del Tutor, gli obiettivi e le modalità di svolgimento delle attività, con indicazione dei tempi di presenza e del reparto dell'Unità Operativa ove sarà svolto il tirocinio.

### Art. 3

Lo studente/tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo/scheda di trasparenza a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, a mantenere la necessaria riservatezza sui dati, informazioni riservate e sui dati sensibili di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento del tirocinio.

Nel corso delle attività lo studente/tirocinante è tenuto a rispettare i regolamenti interni della struttura ospitante e durante la presenza presso la medesima indosserà, in maniera visibile, un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Studi con l'indicazione del proprio status accademico e del titolo di studente/tirocinante.

Durante l'attività di tirocinio lo studente deve mantenere un comportamento decoroso ed adeguato al ruolo professionale per cui si sta formando e, in particolare, è tenuto:

- ad attenersi alle indicazioni dei Responsabili della struttura e dei Tutors;
- a presentarsi al tirocinio munito di camice;
- ad indossare un cartellino di riconoscimento rilasciato dal Corso di Laurea con l'indicazione del proprio status accademico e del titolo di tirocinante;
- a rispettare gli orari di entrata e uscita e comunicare al Delegato alle attività di tirocinio e al Tutor di riferimento eventuali assenze;
- a mantenere rapporti corretti e di rispetto con tutti.

### Art. 4

L'attività di tutorato sarà espletata nel corso dell'orario di lavoro del personale dipendente del S.S.R., non comporta oneri per l'Università e non dà titolo per la costituzione di rapporti di lavoro ovvero di collaborazione con l'Università medesima.

I tutors:

- organizzano le attività formative pratiche e di tirocinio;





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

- supervisionano e guidano gli studenti nell'espletamento delle suddette attività
- certificano quotidianamente le attività svolte nel libretto delle attività di tirocinio in possesso dello studente/tirocinante;
- annotano le attività svolte in appositi registri che, convalidati dal Responsabile dell'Unità Operativa ove viene svolta l'attività di tirocinio, dovranno essere trasmessi con cadenza semestrale, al Coordinatore del Corso di Studio o a un suo Delegato alle attività di tirocinio.

### Art. 5

L'attività formativa pratica e di tirocinio effettivamente svolta dal Tutor costituisce, ai sensi della Determina della CNFC del 17/07/2013, attività utile ai del riconoscimento dei crediti ECM.

A tal fine, con cadenza semestrale, il Presidente della Scuola darà comunicazione all'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della Provincia di Palermo dell'attività svolta sulla base dei criteri definiti nell'Accordo stipulato tra il predetto Ordine e l'Università degli Studi di Palermo.

### Art. 6

La presente convenzione non comporta alcun onere per entrambe le parti, fatto salvo l'obbligo di stipulazione di idonea copertura assicurativa dei discenti, già in atto adempiuto dalla stessa Università, contro infortuni e rischi connessi allo svolgimento delle attività di cui alla presente convenzione.

Gli studenti in tirocinio godono inoltre di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso INAIL.

In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, la Struttura Ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, per gli adempimenti consequenziali.

L'Università si riserva il diritto di rivalersi nei confronti della Struttura Ospitante in caso di eventuali sanzioni o di oneri comunque denominati causati dall'omessa o tardiva segnalazione dell'evento di cui al comma che precede.

### Art. 7

Il presente accordo dura sei anni, con decorrenza dalla data della stipula fatta salva la possibilità di disdetta anticipata da comunicarsi a mezzo PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima di ogni annualità.

### Art. 8

In caso di recesso anticipato ai sensi dell'articolo che precede o di scadenza in costanza di tirocinio, al fine di garantire la continuità didattica, le parti garantiscono comunque il completamento delle attività in corso o già programmate.

### Art. 9

La presente convenzione potrà in ogni caso essere risolta nel caso in cui l'attuazione di quanto convenuto dovesse diventare o risultare impossibile.







## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

### Art. 10

La Struttura Ospitante, ai sensi del d.Lgs. 81/2008, garantisce le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza degli studenti, nonché gli ulteriori adempimenti che la vigente legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresi gli adempimenti previsti dal d.lgs. 230/95 se presente il rischio radiazioni ionizzanti, esclusivamente per le attività espletate nei locali e negli spazi della Struttura Ospitante medesima.

### Art. 11

L'Università provvede al trattamento, alla diffusione ed alla comunicazione dei dati personali relativi alla presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali.

La struttura Ospitante si impegna a trattare i dati personali dell'Università unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione.

### Art. 12

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rinvia alla vigente normativa, nonché al Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e l'Università di Palermo stipulato in data 8 gennaio 2015, a cui si è dato attuazione con decreto dell'Assessore Regionale alla Salute del 29 gennaio 2015 - pubblicato sulla GURS del 27 febbraio 2015, parte I, n. 9.

Le parti danno atto che l'intervento di novità normative, di ogni modifica e/o integrazione della vigente normativa in materia e di quanto richiamato in premessa, comportano l'adeguamento automatico del preambolo e delle clausole di cui alla presente convenzione. Le parti si riservano, in tal caso, la possibilità di concordare la revisione delle disposizioni di cui alla presente convenzione oppure di esercitare il recesso nel caso non dovessero trovare una intesa.

### Art. 13

Per ogni controversia relativa all'interpretazione o esecuzione della presente convenzione è competente in via esclusiva il Foro di Palermo.

### Art. 14

La presente convenzione, redatta in due esemplari, sarà registrata in caso d'uso a cura e spese della parte richiedente.

### Art. 15

La presente convenzione viene sottoposta alla ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Direttore Generale  
Legale Rappresentante  
Dott. Giovanni Migliore

Presidente della Scuola di  
Medicina e Chirurgia  
Prof. Francesco Vitale

